

OGGETTO: Applicazione Accordo regionale per la medicina generale 2009 – 2010: prime indicazioni

In relazione all'Accordo regionale per la medicina generale relativo agli anni 2009 – 2010, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 9788 dell'8 luglio 2009, si specifica quanto segue:

1. Governo Clinico

1.1 La scadenza del 30 giugno 2009 indicata all'art. 1 comma 1 per la trasmissione degli Accordi Aziendali sul Governo Clinico è prorogata, tenendo conto dei tempi tecnici necessari, al 31 agosto 2009. Una volta provveduto alla sottoscrizione degli Accordi e alla relativa trasmissione alla competente struttura della DG Sanità, le Aziende potranno procedere alla raccolta delle adesioni degli MMG e di conseguenza all'inserimento in NAR dei relativi diritti in tempo utile per permettere la corresponsione del 50% di acconto previsto per l'anno 2009 nel mese contabile di settembre 2009 (cedolino di ottobre 2009).

2. Forme Associative

2.1 In attuazione di quanto previsto all'art. 2, comma 2, si chiede alle Aziende di effettuare una rilevazione di tutte le forme associative, personale di studio e indennità informatica, attivate con tutti i requisiti dal 2 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, utilizzando l'apposita tabella allegata. Come indicato nella tabella l'importo degli arretrati dovrà essere indicato soltanto per il personale di studio. La rilevazione dovrà essere trasmessa alla scrivente struttura all'indirizzo di posta elettronica PersConvSSR@regione.lombardia.it entro il 15 settembre 2009.

2.2 Per quanto riguarda i requisiti ai quali è subordinata la corresponsione delle indennità per le forme associative e per il personale di studio di cui all'art. 2 comma 3, il loro possesso dovrà essere verificato entro il 30 settembre 2009. L'eventuale sospensione delle indennità potrà avvenire a partire dal mese contabile di settembre 2009 (cedolino di ottobre 2009), secondo le modalità previste all'art. 2 comma 4.

Si chiarisce che l'obbligo di adesione al SISS, per i medici aderenti ad una forma associativa e per i medici, anche singoli, che usufruiscono di personale di studio, è tassativo; non saranno dunque applicabili le deroghe collegate all'anzianità di laurea/specializzazione, richiamate nella nota prot. H1.2008.0013706 del 2 aprile 2008 relativa all'adesione obbligatoria al SISS (applicazione L.R. n. 18 del 31.07.2007).

2.3 In attuazione di quanto previsto all'art. 2, comma 5, le ASL dovranno effettuare una rilevazione dei medici di medicina generale interessati ad aumentare la presenza oraria del personale del 25%,

utilizzando l'apposita tabella allegata. La rilevazione dovrà essere trasmessa alla scrivente struttura all'indirizzo di posta elettronica PersConvSSR@regione.lombardia.it entro il 15 settembre 2009.

2.4 In attuazione di quanto previsto all'art. 2, comma 6, le ASL dovranno effettuare una rilevazione tra medici di medicina generale interessati ad aumentare l'orario di apertura dello studio medico, secondo le indicazioni contenute nel sopra citato comma 6, utilizzando l'apposita tabella allegata. La rilevazione dovrà essere trasmessa alla scrivente struttura all'indirizzo di posta elettronica PersConvSSR@regione.lombardia.it entro il 15 settembre 2009.

3. Fondo di Qualificazione dell'offerta

3.1 In riferimento all'istituto di cui all'art. 3, ciascuna Azienda dovrà rilevare le adesioni al progetto per l'anno 2009 (che corrisponderà all'erogazione dei fondi stanziati per l'anno 2010, da contabilizzare nel bilancio d'esercizio 2010) e monitorare la sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità già attuate negli anni passati. Le adesioni dovranno poi essere trasmesse in via definitiva alla competente struttura regionale entro la fine del mese di gennaio 2010.

3.2 La partecipazione alla Quota A del Fondo non esclude la partecipazione alla quota B e viceversa. La partecipazione al Fondo di Qualificazione dell'offerta non esclude la possibilità di aderire ai nuovi istituti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2 e viceversa.

4. Continuità Assistenziale

4.1 La scadenza del 30 giugno 2009 indicata all'art. 6 comma 1 per la trasmissione del progetto relativo alla Continuità Assistenziale per il biennio 2009 - 2010, si intende prorogata al 15 settembre 2009.